



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 10/10/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2002, n. 1414

Revisione pianta organica delle farmacie nel comune di Apricena della AUSL FG/1 - Bienni 97/98 - 99/00. Integrazione della delibera di G.R. n. 1335/01, pubblicata sul BURP n. 156 del 24/10/01. Richiesta di pubblicazione.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata, dal Dirigente dell'Unità Operativa pianta organica farmacie dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica, dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

L'art. 22 della legge Regionale n. 36 nel testo sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 17 del 30/04/90, disciplina le procedure per la definizione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni, da formulare secondo le disposizioni di cui alla legge n. 475 del 2/4/68, ogni anno pari per ciascun biennio.

La legge 8/11/92 n. 362 art. 11, prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4000 negli altri Comuni, non tenendo conto dell'eccedenza numerica se non superiore al 50% dei parametri suddetti;

La Giunta Regionale con provvedimento n. 1335 del 5/10/2001, pubblicato sul BURP n. 156, del 24/10/01, ha approvato per i Comuni compresi nel territorio della Asl Fg/1 la revisione pianta organica delle farmacie riferita ai bienni 97/98 e 99/00, escluso per il Comune di Apricena, causa carenza istruttoria nella individuazione di una zona di decentramento.

A tale proposito è bene precisare che la precedente Delibera di Giunta regionale di approvazione pianta organica n. 3825 del 22/9/98, pubblicata sul BURP n. 116 del 19/11/98 e riferita al biennio 95/96, indicava per il Comune di Apricena la individuazione di una zona destinata all'eventuale decentramento volontario di una delle tre sedi, secondo le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/96, ma non indicava dove, né precisava i relativi limiti territoriali della nuova sede, né esplicitava circa eventuali modifiche territoriali delle sedi vicini.

Con successiva delibera di proposta per i bienni 97/98 e 99/00 la Asl FG/1 non accogliendo la richiesta del Comune di istituire una quarta sede in deroga al criterio della popolazione aveva rinnovato la richiesta di decentramento di una sede in località "Peep", secondo quanto approvato con atto di Giunta Regionale n. 3825/98

Per tale motivo, l'Ufficio farmaceutico dell'Assessorato, ritenendo necessario per Comune di Apricena completare la fase istruttoria che consenta l'assegnazione della zona di Decentramento secondo le disposizioni riportate nella legge reg.le n. 16/96, inviava alla ASL FG/1 la nota prot. n. 24/14348/15 del 4/7/01, affinché con atto suppletivo di proposta revisione per questo Comune, riferito ai due bienni, fossero attuate le necessarie precisazioni tecniche.

La Asl FG/1, infatti non appena adempiuto a quanto richiesto dall'Assessorato con la citata nota, ha deliberato la proposta, n. 1076 del 3/6/02 di revisione pianta organica per il Comune di Apricena con riferimento ad entrambi i bienni mancanti, che si provvede ad approvare con il presente provvedimento.

La Asl Fg/1, inviata come per legge con nota prot. n. 8132 del 19/12/01, all'Ordine provinciale dei farmacisti di Foggia ed al Comune di Apricena copia della proposta per la richiesta di parere, non ricevendo da entrambi risposta in merito, la riteneva acquisita favorevolmente ai sensi dell'art. 6 della L. reg.le n. 17/90.

Altresi, ai sensi della Legge 241/90 notificava la proposta anche ai tre titolari di sede farmaceutica nel suddetto Comune.

Con il suddetto atto n. 1076/02 la Asl Fg/1 ha così proposto per entrambi i bienni 97/98 e 99/00, come da prospetto che segue: la conferma nel Comune di Apricena in base ai dati Istat, delle tre sedi farmaceutiche esistenti; ha individuato il territorio della sede di decentramento ed ha precisato i limiti territoriali delle tre sedi esistenti, di cui si riferirà nel deliberato del presente provvedimento.

---

COMUNE	Popolazione	Popolazione	Sedi	Sedi da
	al 31/12/97	al 31/12/99	Istituite	Istituire

---

APRICENA	13.842	13.822	3	0
----------	--------	--------	---	---

---

All'assegnazione della suddetta sede di decentramento si provvederà secondo le procedure previste dall'art. 9 della legge reg.le n. 16/96.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione:

Inoltre, il presente schema di provvedimento non comporta spese in relazione al Fondo Sanitario Regionale e quindi non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del Fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria o Ospedaliera.

Il Dirigente Ufficio Assistenza farmaceutica  
Sig.ra Carmela Cavallo

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4 lettera d)

LA GIUNTA REGIONALE

€ Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità;

€ Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'U.O. Piante Organiche farmacie, dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza farmaceutica e dal Dirigente del Settore Sanità;

€ A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di prendere atto di quanto riportato in premessa;

Di approvare per i Bienni 97/98 e 99/00 la revisione della pianta organica delle farmacie nel Comune di Apricena di pertinenza della ASL FG/1, confermando per entrambi i bienni in base al dato Istat, il numero delle sedi esistenti come da prospetto che segue:

---

COMUNE	Popolazione	Popolazione	Sedi	Sedi da
	al 31/12/97	al 31/12/99	Istituite	Istituire

---

APRICENA	13.842	13.822	3	0
----------	--------	--------	---	---

---

Di precisare che i limiti territoriali della zona di decentramento sono i seguenti:

Tutta la zona a Nord della Strada per la Stazione e del Torrente Vallone (comprendente il quartiere via Milano, la Zona Peep e la zona PIP fino alla strada per S. Severo Sannicandro - San Marco. - (popolazione residente 4954);

Di modificare i limiti territoriali delle 3 sedi farmaceutiche esistenti nel suddetto Comune, nel modo seguente:

Sede farmaceutica n. 1 - Titolare Dr. Armando Guerriero popolazione residente 3344:  
via Garibaldi (lato Est): da via Indipendenza a via Cavallotti;  
via Cavallotti (lato Est): da via Garibaldi a via Leonardo;  
via Leonardo (lato Est): da via Cavallotti a via dell'Imperatore;  
via dell'Imperatore (lato Est) da via Leonardo al limite territoriale Comunale;  
via Indipendenza (lato Sud): da via Garibaldi a via Aldo Moro;  
via Aldo Moro (lato Sud) da via Indipendenza alla via per S. Severo - Sannicandro etc.

Sede farmaceutica n. 2 Titolare Matarese Eredi S.d.f. - popolazione residente n. 2899  
via Stazione (lato Sud) - dal Confine Comunale al prolungamento ideale di via Balilla;  
via Balilla(lato Sud) da via Duca delle Puglie a via Stazione, per prolungamento ideale, via Duca delle Puglie (lato Sud) - da via Indipendenza a via Balilla;  
via Garibaldi (lato Ovest): da via Duca delle Puglie a via Cavallotti;  
via Cavallotti (lato Ovest): da via Garibaldi a via Leonardo;  
via Leonardo (lato Ovest): da via Cavallotti a via dell'Imperatore;  
via dell'Imperatore (lato Ovest): da via Leonardo al confine del territorio Comunale.

Sede farmaceutica n. 3 titolare dr: Florio Francesco Paolo - popolazione 2470  
via Stazione (lato Nord) dal confine Comunale al prolungamento ideale di via Balilla, via Balilla (lato

Nord): da via Stazione a via Duca delle puglie per prolungamento ideale;  
via Duca delle puglie (lato Nord) - da via Balilla a via Indipendenza;  
via Indipendenza (lato Nord): da via Duca delle Puglie a via Aldo Moro;  
via Aldo Moro (lato Nord) da via Indipendenza alla via per S. Severo - Sannicandro etc.;  
via Stazione (lato Sud Est) dal prolungamento ideale di via Balilla al torrente Vallone;  
Torrente Vallone (tutto): da via Stazione al confine del territorio Comunale.

Di precisare che la suddetta zona di Decentramento potrà essere assegnata ai sensi dell'art. 9 della legge reg.le, n. 16/96;

Di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla Asl FG/1, competente territorialmente a cura del Settore Sanità;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---